



<b>Scheda classificatoria dei Requisiti e dei casi di Incandidabilità, Ineleggibilità, Inconferibilità, Decadenza e Incompatibilità alla carica di Consigliere Regionale</b>			
<b>Istituto</b>	<b>Fattispecie specifica Riportare formula normativa</b>	<b>Riferimento normativo (riportare estremi norma)</b>	<b>Note (eventuale riferimento a sentenze o altri atti rilevanti per applicazione/interpretazione)</b>
<b>Requisiti</b>	<b>Art. 1.</b> Sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione <sup>(3)</sup> .	<b>LEGGE del 23 Aprile 1981, n. 154</b> "Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale" <sup>(2)</sup> . <b>Art. 1.</b>  <sup>(2)</sup> L'art. <a href="#">274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267</a> , ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni della presente legge, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto <a href="#">D.Lgs. n. 267/2000</a> .  <sup>(3)</sup> L'art. <a href="#">274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267</a> , ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali. Vedi, ora, l'art. <a href="#">55 del citato D.Lgs. n. 267/2000</a> .	



**Scheda classificatoria dei Requisiti e dei casi di Incandidabilità, Ineleggibilità, Inconferibilità, Decadenza e Incompatibilità  
alla carica di Consigliere Regionale**

	<p><b>Art. 4. Elettorato attivo e passivo.</b> Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dello elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con <a href="#">decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223</a>, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno dell'elezione <sup>(4)</sup>. [Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età entro il primo giorno della elezione, e che abbiano precedentemente fornito la prova di alfabetismo] <sup>(5)</sup>.</p>	<p><b>LEGGE 17-02-1968, n. 108</b> "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale". Titolo II Elettorato - Ineleggibilità - Incompatibilità. <b>Art. 4. Elettorato attivo e passivo.</b> <sup>(4)</sup> Comma così sostituito dall'<a href="#">art. 19, L. 8 marzo 1975, n. 39</a>. <sup>(5)</sup> L'art. 10, n. 8, <a href="#">L. 23 aprile 1981, n. 154</a>, ha abrogato l'art. 4, secondo comma, e gli artt. 5, 6, 7 e 18 della presente legge.</p>	
<b>Incandidabilità</b>	<p><b>Art. 7. Incandidabilità alle elezioni regionali.</b> 1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità</p>	<p><b>D. Lgs. 31-12-2012, n. 235</b> "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 Novembre 2012, n. 190". CAPO III Incandidabilità alle cariche elettive regionali.</p>	<p>CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA 5 giugno 2013, n.118  Sentenze Consiglio di Stato  Sez. V, n. 574 del 17 maggio 1996-Giudizio di esclusione della lista per mancata</p>



**Scheda classificatoria dei Requisiti e dei casi di Incandidabilità, Ineleggibilità, Inconferibilità, Decadenza e Incompatibilità  
alla carica di Consigliere Regionale**

	<p>sanitarie locali: a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'<a href="#">articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309</a>, o per un delitto di cui all'<a href="#">articolo 73</a> del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);</p>	<p><b>Art. 7. Incandidabilità alle elezioni regionali.</b></p>	<p>dichiarazione, di non trovarsi in condizione di incandidabilità, da parte del candidato</p>
--	--	--	--



**Scheda classificatoria dei Requisiti e dei casi di Incandidabilità, Ineleggibilità, Inconferibilità, Decadenza e Incompatibilità  
alla carica di Consigliere Regionale**

	<p>c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;</p> <p>d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);</p> <p>e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;</p> <p>f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'<a href="#">articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.</a></p>		
--	---	--	--



**Scheda classificatoria dei Requisiti e dei casi di Incandidabilità, Ineleggibilità, Inconferibilità, Decadenza e Incompatibilità  
alla carica di Consigliere Regionale**

	<p>2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.</p> <p>3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.</p> <p><b>Art. 15. (4) (5) (24)</b></p> <p>1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei</p>	<p><b>Legge 19-03-1990, n. 55</b></p> <p>"Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale".</p> <p>Capo II Ambito di applicazione delle leggi 31 maggio 1965, n. 575 e 13 settembre 1982, n. 646. Effetti della riabilitazione e disposizioni a tutela della trasparenza dell'attività delle regioni e degli enti locali e in materia di pubblici appalti</p> <p><b>Art. 15.</b></p>	
--	--	---	--



**Scheda classificatoria dei Requisiti e dei casi di Incandidabilità, Ineleggibilità, Inconferibilità, Decadenza e Incompatibilità  
alla carica di Consigliere Regionale**

	<p>consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'<a href="#">articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142</a>, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane:</p> <p>a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'<a href="#">articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309</a>, o per un delitto di cui all'<a href="#">articolo 73 del citato testo unico</a>, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la</p>	<p>(4) Il presente articolo è stato abrogato dall'<a href="#">art. 274, comma 1, lett. p), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267</a>, salvo per quanto riguarda gli amministratori e i componenti degli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, i consiglieri regionali e , successivamente, dall'<a href="#">art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235</a>, salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle regioni, a decorrere dal 5 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'<a href="#">art. 18, comma 1 del medesimo D.Lgs. 235/2012</a>.</p> <p>(5) Articolo modificato dall'<a href="#">art. 1, comma 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16</a>.</p> <p>(6) Lettera così modificata dall'<a href="#">art. 1, comma 1, lett. a), L. 13 dicembre 1999, n. 475</a>.</p> <p>(7) Lettera così modificata dall'<a href="#">art. 1, comma 1, lett. b), L. 13 dicembre 1999, n. 475</a>.</p> <p>(8) Lettera così sostituita dall'<a href="#">art. 1, comma 1, lett. c), L. 13 dicembre 1999, n. 475</a>.</p> <p>(9) Lettera così modificata dall'<a href="#">art. 1,</a></p>	
--	--	--	--



**Scheda classificatoria dei Requisiti e dei casi di Incandidabilità, Ineleggibilità, Inconferibilità, Decadenza e Incompatibilità  
alla carica di Consigliere Regionale**

	<p>detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; <sup>(6)</sup> <sup>(18)</sup> <sup>(19)</sup></p> <p>b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale; <sup>(7)</sup></p> <p>c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera b); <sup>(8)</sup> <sup>(20)</sup> <sup>(22)</sup></p> <p>d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non</p>	<p><a href="#">comma 1, lett. d), L. 13 dicembre 1999, n. 475.</a></p> <p><sup>(10)</sup> Lettera abrogata dall'<a href="#">art. 1, comma 1, lett. e), L. 13 dicembre 1999, n. 475.</a></p> <p><sup>(11)</sup> Lettera così modificata dall'<a href="#">art. 1, comma 1, lett. f), L. 13 dicembre 1999, n. 475.</a></p> <p><sup>(12)</sup> La Corte costituzionale, con <a href="#">sentenza 23 aprile - 6 maggio 1996, n. 141</a> (Gazz. Uff. 8 maggio 1996, n. 19 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali: di coloro i quali siano stati condannati, per i delitti indicati, con sentenza non ancora passata in giudicato (lettere a), b), c), e d)); di coloro i quali, in relazione ai delitti indicati nella lettera a), è stato disposto il giudizio, ovvero per coloro che sono stati presentati o citati a comparire in udienza per il giudizio (lettera e)); di coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato una misura di prevenzione quando il relativo provvedimento non abbia carattere definitivo (lettera f)).</p> <p><sup>(13)</sup> Comma inserito dall'<a href="#">art. 1, comma 2, L. 13 dicembre 1999, n. 475</a>; a norma del</p>	
--	--	---	--



## Scheda classificatoria dei Requisiti e dei casi di Incandidabilità, Ineleggibilità, Inconferibilità, Decadenza e Incompatibilità alla carica di Consigliere Regionale

	<p>colposo; <sup>(9)</sup> [e] coloro che sono sottoposti a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a), se per essi è stato già disposto il giudizio, se sono stati presentati ovvero citati a comparire in udienza per il giudizio; <sup>(10)</sup> <sup>(21)</sup> f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'<a href="#">articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575</a>, come sostituito dall'<a href="#">articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646</a>. <sup>(11)</sup> <sup>(12)</sup> 1-bis. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna. <sup>(13)</sup> 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura di prevenzione, anche se non definitivo.</p>	<p>comma 3 del citato articolo, tale disposizione si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale, pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore della stessa legge.</p> <p><sup>(14)</sup> Comma così sostituito dall'<a href="#">art. 1, L. 12 gennaio 1994, n. 30</a> e, successivamente, dall'<a href="#">art. 1, comma 4, L. 13 dicembre 1999, n. 475</a>.</p> <p><sup>(15)</sup> Comma così sostituito dall'<a href="#">art. 2, L. 12 gennaio 1994, n. 30</a>.</p> <p><sup>(16)</sup> Comma così modificato dall'<a href="#">art. 4, L. 12 gennaio 1994, n. 30</a>.</p> <p><sup>(17)</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 19-27 aprile 1993, n. 197 (Gazz. Uff. 5 maggio 1993, n. 19 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui, mediante rinvio al comma 4-quinquies, prevede la destituzione di diritto, anziché lo svolgimento del procedimento disciplinare ai sensi dell'<a href="#">art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19</a>.</p> <p><sup>(18)</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 17-30 ottobre 1996, n. 364 (Gazz. Uff. 6 novembre 1996, n. 45, Serie speciale), ha</p>	
--	--	--	--





**Scheda classificatoria dei Requisiti e dei casi di Incandidabilità, Ineleggibilità, Inconferibilità, Decadenza e Incompatibilità  
alla carica di Consigliere Regionale**

	<p>3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:</p> <p>a) del consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale;</p> <p>b) della giunta regionale o provinciale o dei loro presidenti, della giunta comunale o del sindaco, di assessori regionali, provinciali o comunali.</p> <p>4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.</p> <p>4-bis. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1:</p> <p>a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati al comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 320 del codice penale;</p> <p>b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello</p>	<p>dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera a), come modificato dall'<a href="#">art. 1 della L. 18 gennaio 1992, n. 16</a>, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione.</p> <p>(19) La Corte costituzionale, con sentenza 11-15 febbraio 2002, n. 25 (Gazz. Uff. 20 febbraio 2002, n. 8, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 1 lettera a) 4-bis lettera a) e 4-ter ora sostituiti dall'art. 58, comma 1 lettera a), e dall'art. 59, comma 1 lettera a), e comma 4, del <a href="#">decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</a> sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione.</p> <p>(20) La Corte costituzionale, con sentenza 7-15 maggio 2001, n. 132 (Gazz. Uff. 23 maggio 2001, n. 20, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera c) come modificato, da ultimo, dall'<a href="#">art. 1 della legge 13 dicembre 1999, n. 475</a>, sollevata in riferimento agli articoli 3, primo e secondo comma, 27, terzo comma, e 51, primo comma, della Cost.</p> <p>(21) La Corte costituzionale, con <a href="#">ordinanza</a></p>	
--	---	--	--



**Scheda classificatoria dei Requisiti e dei casi di Incandidabilità, Ineleggibilità, Inconferibilità, Decadenza e Incompatibilità  
alla carica di Consigliere Regionale**

	<p>per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina;</p> <p>c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'<a href="#">articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575</a>, come sostituito dall'<a href="#">articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646</a>. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro i termini di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è</p>	<p><a href="#">2-6 maggio 1996, n. 142</a> (Gazz. Uff. 8 maggio 1996, n. 19, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera e), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, in quanto la norma denunciata è stata espunta in radice dall'ordinamento a seguito della dichiarazione di illegittimità effettuato con sentenza n. 141 del 1996.</p> <p>(22) La Corte costituzionale, con <a href="#">ordinanza 26 marzo-6 aprile 1998, n. 104</a> (Gazz. Uff. 15 aprile 1998, n. 15, Serie speciale), aveva dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera c), e del comma 4-bis della <a href="#">legge 19 marzo 1990, n. 55</a>, come modificata dalla <a href="#">legge 18 gennaio 1992, n. 16</a>, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.</p> <p>(23) La Corte costituzionale, con <a href="#">ordinanza 18-30 luglio 1997, n. 304</a> (Gazz. Uff. 20 agosto 1997, n. 34, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4-septies, introdotto dall'<a href="#">art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16</a>, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 36, 97 e 98 della Costituzione.</p>	
--	--	---	--



**Scheda classificatoria dei Requisiti e dei casi di Incandidabilità, Ineleggibilità, Inconferibilità, Decadenza e Incompatibilità  
alla carica di Consigliere Regionale**

	<p>rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto. <sup>(14)</sup> <sup>(22)</sup></p> <p>4-ter. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 4-bis sono comunicati al commissario del Governo se adottati a carico del presidente della giunta regionale, di un assessore regionale o di un consigliere regionale ed al prefetto negli altri casi. Il prefetto, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina. Nei casi in cui la causa di sospensione interviene nei confronti del presidente della giunta regionale, di un assessore regionale o di un consigliere regionale, il commissario del Governo ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno,</p>	<p>Successivamente la stessa Corte, con sentenza 26 maggio-3 giugno 1999, n. 206 (Gazz. Uff. 9 giugno 1999, n. 23, Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4-septies, come modificato dall'<a href="#">art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16</a>, sollevata in riferimento agli articoli 3, 4, 24, secondo comma, 27, secondo comma, 35, 36 e 97, primo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con successiva <a href="#">ordinanza 24-30 giugno 1999, n. 278</a> (Gazz. Uff. 7 luglio 1999, n. 27, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4-septies, come modificato dall'<a href="#">art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16</a>, sollevata in riferimento agli articoli 3, 4, 24, 27, 35 e 97 della Costituzione.</p> <p><sup>(24)</sup> Per le cause ostative, la sospensione e la decadenza delle candidature negli enti locali, vedi gli <a href="#">artt. 58, 59 e 94, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267</a>.</p>	
--	--	---	--



**Scheda classificatoria dei Requisiti e dei casi di Incandidabilità, Ineleggibilità, Inconferibilità, Decadenza e Incompatibilità  
alla carica di Consigliere Regionale**

	<p>adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento è notificato, a cura del commissario del Governo, al competente consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge. Per la regione siciliana e la regione Valle d'Aosta le competenze del commissario del Governo sono esercitate, rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal presidente della commissione di coordinamento. Per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale. <sup>(15)</sup> <sup>(19)</sup></p> <p>4-quater. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 4-bis, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati</p>		
--	---	--	--



**Scheda classificatoria dei Requisiti e dei casi di Incandidabilità, Ineleggibilità, Inconferibilità, Decadenza e Incompatibilità  
alla carica di Consigliere Regionale**

	<p>nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina. <sup>(16)</sup></p> <p>4-quinquies. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.</p> <p>4-sexies. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'<a href="#"><u>articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.</u></a></p> <p>4-septies. Qualora ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1 nei confronti del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, compresi gli enti ivi indicati, si fa luogo alla immediata sospensione dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti. Per</p>		
--	--	--	--



**Scheda classificatoria dei Requisiti e dei casi di Incandidabilità, Ineleggibilità, Inconferibilità, Decadenza e Incompatibilità  
alla carica di Consigliere Regionale**

	<p>il personale degli enti locali la sospensione è disposta dal capo dell'amministrazione o dell'ente locale ovvero dal responsabile dell'ufficio secondo la specifica competenza, con le modalità e procedure previste dai rispettivi ordinamenti. Per il personale appartenente alle regioni e per gli amministratori e i componenti degli organi delle unità sanitarie locali, la sospensione è adottata dal presidente della giunta regionale, fatta salva la competenza, nella regione Trentino-Alto Adige, dei presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine i provvedimenti emanati dal giudice sono comunicati, a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero, ai responsabili delle amministrazioni o enti locali indicati al comma 1. <sup>(23)</sup> 4-octies. Al personale dipendente di cui al comma 4-septies si applicano altresì le disposizioni dei commi 4-quinquies e 4-sexies. <sup>(17)</sup> 5. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la</p>		
--	--	--	--



**Scheda classificatoria dei Requisiti e dei casi di Incandidabilità, Ineleggibilità, Inconferibilità, Decadenza e Incompatibilità  
alla carica di Consigliere Regionale**

	<p>sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.</p> <p>6. Copie dei provvedimenti di cui al comma 5 sono trasmesse all'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.</p> <p><b>Art. 2 .Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di ineleggibilità.</b></p> <p>1. Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione, le regioni disciplinano con legge i casi di ineleggibilità, specificamente individuati, di cui</p>	<p><b>Legge 02-07-2004, n. 165</b> "Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione".</p> <p>Capo I</p> <p><b>Art. 2. Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di ineleggibilità.</b></p>	
--	--	--	--



**Scheda classificatoria dei Requisiti e dei casi di Incandidabilità, Ineleggibilità, Inconferibilità, Decadenza e Incompatibilità  
alla carica di Consigliere Regionale**

	<p>all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:</p> <p>a) sussistenza delle cause di ineleggibilità qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati;</p> <p>b) inefficacia delle cause di ineleggibilità qualora gli interessati cessino dalle attività o dalle funzioni che determinano l'ineleggibilità, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito, ferma restando la tutela del diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato, del candidato;</p> <p>c) applicazione della disciplina delle incompatibilità alle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3,</p>		
--	--	--	--





**Scheda classificatoria dei Requisiti e dei casi di Incandidabilità, Ineleggibilità, Inconferibilità, Decadenza e Incompatibilità  
alla carica di Consigliere Regionale**

	<p>comma 1, lettere <i>a)</i> e <i>b)</i>; <i>d)</i> attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di ineleggibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi; <i>e)</i> eventuale differenziazione della disciplina dell'ineleggibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali; <i>f)</i> previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia.</p> <p><b>Art. 2382. Cause di ineleggibilità e di decadenza</b> (1).</p>	<p><b>Codice civile</b> Libro V Titolo V Delle società</p>	
--	---	--	--



**Scheda classificatoria dei Requisiti e dei casi di Incandidabilità, Ineleggibilità, Inconferibilità, Decadenza e Incompatibilità  
alla carica di Consigliere Regionale**

	<p>Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto <a href="#">[c.c. 414]</a>, l'inabilitato <a href="#">[c.c. 415]</a>, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici <a href="#">[c.p. 28, 29]</a> o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi <a href="#">[c.c. 2380-bis; c.p. 32]</a>.</p>	<p>Capo V Società per azioni Sezione VI-bis Dell'amministrazione e del controllo § 2. — Degli amministratori <b>Art. 2382 Cause di ineleggibilità e di decadenza.</b></p> <p><sup>(1)</sup> Il Capo V del titolo V del libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'<a href="#">art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6</a>. Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al <a href="#">Capo V</a>.</p>	
<p><b>Ineleggibilità</b></p>	<p><b>Art. 5. Cause di ineleggibilità.</b> [Non sono eleggibili a consigliere regionale: 1) i Ministri ed i Sottosegretari di Stato; 2) i giudici ordinari della Corte costituzionale ed i membri del Consiglio superiore della magistratura; 3) il capo della polizia ed i vice capi della polizia, nonché gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno;</p>	<p><b>LEGGE 17-02-1968, n. 108</b> "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale". Titolo II Elettorato - Ineleggibilità - Incompatibilità. <b>Art. 5. Cause di ineleggibilità.</b></p> <p><sup>(6)</sup> La Corte costituzionale, con <a href="#">sentenza 21-28 novembre 1972, n. 166</a> (Gazz. Uff. 6 dicembre 1972, n. 317), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del n. 7 dell'art. 5, nella parte in cui dispone</p>	<p><b>Sentenze Della Corte di Cassazione</b></p> <p>Sezione I, n.5594 del 25 giugno 1987 Sezione I,n.391 del 18 gennaio1994 Sezione I, n.7886 del 28 settembre 1994 Sezione I ,n. 4511 del 15 maggio 1996 Sezione II, n. 8303 del 17 settembre 1996</p>



**Scheda classificatoria dei Requisiti e dei casi di Incandidabilità, Ineleggibilità, Inconferibilità, Decadenza e Incompatibilità  
alla carica di Consigliere Regionale**

	<p>4) i Commissari del Governo, i prefetti della Repubblica ed i dipendenti civili dello Stato aventi la qualifica di direttore generale, o equiparata o superiore, ed i capi di gabinetto dei Ministri;</p> <p>5) i magistrati ordinari nella regione nella quale esercitano le loro funzioni;</p> <p>6) gli ufficiali delle forze armate in servizio permanente;</p> <p>7) i capi degli uffici regionali, provinciali e locali dello Stato nella regione, coloro che ne fanno le veci per disposizione di legge o di regolamento, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella regione <sup>(6)</sup>;</p> <p>8) gli impiegati civili delle carriere direttiva e di concetto addetti agli organi di controllo sugli atti amministrativi della regione;</p> <p>9) i dipendenti civili delle carriere direttiva e di concetto che prestano servizio alle dipendenze del commissario del Governo nella regione;</p> <p>10) i segretari generali delle amministrazioni provinciali, nonché i segretari generali ed i segretari dei comuni, compresi nella regione.</p>	<p>l'ineleggibilità a consigliere regionale per i capi degli uffici regionali, provinciali e locali dello Stato nella regione, coloro che ne fanno le veci per disposizione di legge o di regolamento.</p> <p>(7) L'art. 10, n. 8, <a href="#">L. 23 aprile 1981, n. 154</a>, ha abrogato l'art. 4, secondo comma, e gli artt. 5, 6, 7 e 18 della presente legge.</p>	<p>Sezione I, n. 382 del 15 gennaio 2002</p> <p>Sezione I, n.17810 del 12 dicembre 2002</p> <p>Sezione I, n. 16889 del 24 luglio 2006</p> <p>Sezione unite n.16898 del 25 luglio 2006</p> <p>Sezione I, n. 17086 del 26 luglio 2006</p> <p>Sezione I, n.22280 del 17 ottobre 2006</p> <p>Sezione I, n.22346 del 18 ottobre 2006</p> <p>Sezione I, n.6810 del 21 marzo 2007</p> <p>Sezione I,n.15026 del 3 luglio 2007</p> <p>Sezione I,n. 25944 dell' 11 dicembre 2007</p> <p>Sezione I, n. 12290 del 15 maggio 2008</p> <p>Sezione I, n. 19568 del 16 luglio 2008</p> <p>Sezione I,n. 20055 del 18 luglio 2008</p> <p>Sezione I n. 25453 del 20 ottobre 2008</p>
--	---	---	---



**Scheda classificatoria dei Requisiti e dei casi di Incandidabilità, Ineleggibilità, Inconferibilità, Decadenza e Incompatibilità  
alla carica di Consigliere Regionale**

	<p>Le cause di ineleggibilità, di cui al comma precedente, non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto siano cessati almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata del consiglio regionale, con effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.</p> <p>In caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto siano cessati entro sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sempre che tale data sia anteriore al termine di centottanta giorni, di cui al secondo comma. Sono poi ineleggibili i cittadini italiani i quali sono addetti in qualità di diplomatici, consoli, vice consoli, eccettuati gli onorari, ed in generale di ufficiali, retribuiti o no, alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, anche se abbiano ottenuto il permesso del Governo della Repubblica di accettare l'ufficio senza perdere la</p>		
--	--	--	--



**Scheda classificatoria dei Requisiti e dei casi di Incandidabilità, Ineleggibilità, Inconferibilità, Decadenza e Incompatibilità  
alla carica di Consigliere Regionale**

	<p>nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri. Sono altresì ineleggibili a consigliere regionale:</p> <p>a) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla regione o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza della regione stessa, nonché gli amministratori di tali enti, istituti o aziende;</p> <p>b) coloro che nei confronti della regione o degli enti o aziende da essa dipendenti, o nei confronti degli enti locali sottoposti al controllo della regione, hanno maneggio di denaro o non ne hanno ancora reso il conto;</p> <p>c) gli amministratori della regione o degli enti o aziende da essa dipendenti, nonché gli amministratori degli enti locali sottoposti al suo controllo, che siano stati dichiarati responsabili in via giudiziaria da meno di cinque anni.</p> <p>Sono infine ineleggibili a consigliere regionale:</p> <p>1) i titolari o amministratori di imprese private che risultino vincolati con la regione per</p>		
--	---	--	--



**Scheda classificatoria dei Requisiti e dei casi di Incandidabilità, Ineleggibilità, Inconferibilità, Decadenza e Incompatibilità  
alla carica di Consigliere Regionale**

	<p>contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, la osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta;</p> <p>2) i titolari, amministratori e dirigenti di imprese volte al profitto di privati e sussidiate dalla regione con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale della regione;</p> <p>3) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle imprese di cui ai nn. 1) e 2) del presente comma, vincolate alla regione nei modi di cui sopra. Dalla ineleggibilità sono esclusi i dirigenti di cooperative o di consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici] (7).</p>		
--	--	--	--



**Scheda classificatoria dei Requisiti e dei casi di Incandidabilità, Ineleggibilità, Inconferibilità, Decadenza e Incompatibilità  
alla carica di Consigliere Regionale**

	<p><b>Art. 2.</b> Non sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale: 1) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei Ministri; 2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza; 3) [nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato] <sup>(4)</sup>; 4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci; 5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione</p>	<p><b>Legge del 23 Aprile 1981, n. 154</b> "Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale". <sup>(2)</sup> <b>Art. 2.</b> <sup>(2)</sup> L'art. 274, <u><a href="#">D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267</a></u>, ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni della presente legge, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto <u><a href="#">D.Lgs. n. 267/2000</a></u>.  <sup>(4)</sup> Numero abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 774), <u><a href="#">D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66</a></u>, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo <u><a href="#">D.Lgs. n. 66/2010</a></u>.  <sup>(5)</sup> La Corte costituzionale, con <u><a href="#">sentenza 27 ottobre-4 novembre 1999, n. 421</a></u> (Gazz. Uff. 10 novembre 1999, n. 45, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, numero 7,</p>	
--	---	--	--



**Scheda classificatoria dei Requisiti e dei casi di Incandidabilità, Ineleggibilità, Inconferibilità, Decadenza e Incompatibilità  
alla carica di Consigliere Regionale**

	<p>della regione, della provincia o del comune nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;</p> <p>6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture ed ai tribunali amministrativi regionali nonché i vice pretori onorari e i giudici conciliatori;</p> <p>7) i dipendenti della regione, della provincia e del comune per i rispettivi consigli <sup>(5)</sup>;</p> <p>8) i dipendenti dell'unità sanitaria locale facenti parte dell'ufficio di direzione di cui all'articolo 15, nono comma, numero 2), <u>L. 23 dicembre 1978, n. 833</u>, ed i coordinatori dello stesso per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipendono o lo ricomprende <sup>(6)</sup>;</p> <p>9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate o lo ricomprende o dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale con cui sono</p>	<p>sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97, primo comma, della Costituzione.</p> <p>(6) La Corte costituzionale, con <a href="#">sentenza 11-17 febbraio 1987, n. 43</a> (Gazz. Uff. 25 febbraio 1987, n. 9 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del n. 8 nella parte in cui non dispone l'ineleggibilità dei dipendenti della USL facenti parte dell'ufficio di direzione ed i coordinatori dello stesso, per i consigli dei Comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria da cui dipendono.</p> <p>(7) La Corte costituzionale, con <a href="#">sentenza 9-17 ottobre 1991, n. 388</a> (23 ottobre 1991, n. 42 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, terzo comma, nella parte in cui non prevede che la causa d'ineleggibilità a consigliere regionale del dipendente regionale cessi anche con il collocamento in aspettativa ai sensi del secondo comma dello stesso art. 2. Con <a href="#">sentenza 23-31 marzo 1994, n. 111</a> (Gazz. Uff. 6 aprile 1994, n. 15 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, terzo comma, nella parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilità a consigliere provinciale del dipendente provinciale cessi anche con il collocamento in aspettativa ai sensi del secondo comma dello stesso art. 2. Con la stessa</p>	
--	--	--	--





**Scheda classificatoria dei Requisiti e dei casi di Incandidabilità, Ineleggibilità, Inconferibilità, Decadenza e Incompatibilità  
alla carica di Consigliere Regionale**

	<p>convenzionate; 10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente della regione, della provincia o del comune; 11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dalla regione, provincia o comune; 12) i consiglieri regionali, provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altra regione, provincia, comune o circoscrizione. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9), 10) e 11) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 7) e 12) del precedente primo comma non hanno effetto se gli interessati cessano rispettivamente dalle funzioni o</p>	<p>sentenza, la Corte, in applicazione dell'<i>art. 27 della <a href="#">legge 11 marzo 1953, n. 87</a></i>, ha dichiarato l'illegittimità dell'<i>art. 2, terzo comma</i>, nella parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilità a consigliere comunale del dipendente comunale cessi anche con il collocamento in aspettativa ai sensi del secondo comma dello stesso <i>art. 2</i>.</p> <p><i>(8)</i> Comma così sostituito dall'<i>art. 2, L. 11 agosto 1981, n. 271, (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199)</i>. Peraltro, il suddetto <i>art. 2</i> è stato abrogato dall'<i>art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267</i>.</p> <p><i>(9)</i> L'<i>art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267</i>, ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali. Vedi, ora, l'<i>art. 60 del suddetto D.Lgs. n. 267/2000</i>.</p>	
--	---	--	--



**Scheda classificatoria dei Requisiti e dei casi di Incandidabilità, Ineleggibilità, Inconferibilità, Decadenza e Incompatibilità  
alla carica di Consigliere Regionale**

	<p>dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature <sup>(7)</sup>. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del primo comma, sono quelle indicate negli <i>articoli 43 e 44 della L. 23 dicembre 1978, n. 833</i> <sup>(8)</sup>.</p> <p>La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi secondo, terzo e quarto del presente articolo entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.</p> <p>L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, senza assegni, fatta salva l'applicazione delle norme di cui alle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078, 20 maggio 1970, n. 300, e 26 aprile 1974, n. 169. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a</p>		
--	---	--	--



**Scheda classificatoria dei Requisiti e dei casi di Incandidabilità, Ineleggibilità, Inconferibilità, Decadenza e Incompatibilità  
alla carica di Consigliere Regionale**

	<p>tempo determinato. Le cause di ineleggibilità previste dai numeri 8) e 9) del presente articolo non si applicano per la carica di consigliere provinciale <sup>(9)</sup>.</p> <p><b>Art. 3.</b> Non può ricoprire la carica di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale: 1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza rispettivamente da parte della regione, della provincia o del comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente; 2) colui che, come titolare, amministratore dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, rispettivamente, nell'interesse</p>	<p><b>Legge del 23 Aprile 1981, n. 154</b> "Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale". <sup>(2)</sup></p> <p><b>Art. 3.</b></p> <p><sup>(2)</sup> L'art. <a href="#">274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267</a>, ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni della presente legge, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto <a href="#">D.Lgs. n. 267/2000</a>.</p> <p><sup>(10)</sup> La Corte costituzionale, con <a href="#">sentenza 2-4 giugno 1997, n. 160</a> (Gazz. Uff. 11 giugno 1997, n. 24, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di</p>	
--	--	--	--



**Scheda classificatoria dei Requisiti e dei casi di Incandidabilità, Ineleggibilità, Inconferibilità, Decadenza e Incompatibilità  
alla carica di Consigliere Regionale**

	<p>della regione, della provincia o del comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione;</p> <p>3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;</p> <p>4) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con la regione, la provincia o il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di mandamento sede di pretura. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente</p>	<p>legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 4, e degli artt. 6 e 7, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione.</p> <p>(11) La Corte costituzionale, con <a href="#">ordinanza 4-24 giugno 2003, n. 223</a> (Gazz. Uff. 2 luglio 2003, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, numero 4 sollevata dalla Corte di cassazione, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione.</p> <p>(12) La Corte costituzionale, con <a href="#">sentenza 10-20 febbraio 1997, n. 44</a> (Gazz. Uff. 26 febbraio 1997, n. 9, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata in riferimento all'art. 97 della Costituzione.</p> <p>(13) L'art. <a href="#">274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267</a>, ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali. Vedi, ora, l'art. <a href="#">63 del suddetto D.Lgs. n. 267/2000</a>.</p>	
--	--	---	--



**Scheda classificatoria dei Requisiti e dei casi di Incandidabilità, Ineleggibilità, Inconferibilità, Decadenza e Incompatibilità  
alla carica di Consigliere Regionale**

	<p>a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino <sup>(10)</sup> <sup>(11)</sup>;</p> <p>5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, della regione, della provincia o del comune ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;</p> <p>6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso la regione, la provincia o il comune ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui <u><a href="#">all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602</a></u> ;</p>		
--	--	--	--



**Scheda classificatoria dei Requisiti e dei casi di Incandidabilità, Ineleggibilità, Inconferibilità, Decadenza e Incompatibilità  
alla carica di Consigliere Regionale**

	<p>7) colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante, rispettivamente, la regione, la provincia, il comune o la circoscrizione;</p> <p>8) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nel precedente articolo 2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma precedente non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici. Le ipotesi di cui ai numeri 4) e 7) del primo comma del presente articolo non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato <sup>(12)</sup> <sup>(13)</sup>.</p> <p><b>Art. 122.</b> Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità <sup>(182)</sup> del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge</p>	<p><b>La Costituzione della Repubblica Italiana 27-12-1947</b> Parte seconda Ordinamento della Repubblica TITOLO V LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI <b>Art. 122.</b></p>	
--	---	---	--



**Scheda classificatoria dei Requisiti e dei casi di Incandidabilità, Ineleggibilità, Inconferibilità, Decadenza e Incompatibilità  
alla carica di Consigliere Regionale**

	<p>della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi <sup>(183)</sup> . Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta <sup>(184)</sup> .</p> <p><b>Art. 2 .Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di ineleggibilità. 1.</b></p>	<p><sup>(182)</sup> Vedi artt. 84, comma secondo; 104, comma settimo; 135, comma quinto.</p> <p><sup>(183)</sup> In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la <a href="#">L. 2 luglio 2004, n. 165</a>.</p> <p><sup>(184)</sup> Articolo così sostituito dall'<a href="#">art. 2, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1</a>. Vedi, inoltre, quanto disposto dall'art. 5 della stessa legge.</p> <p><b>Legge 02-07-2004, n. 165</b> "Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione". Capo I <b>Art. 2. Disposizioni di principio, in</b></p>	
--	--	---	--



**Scheda classificatoria dei Requisiti e dei casi di Incandidabilità, Ineleggibilità, Inconferibilità, Decadenza e Incompatibilità  
alla carica di Consigliere Regionale**

	<p>Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione, le regioni disciplinano con legge i casi di ineleggibilità, specificamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:</p> <p>a) sussistenza delle cause di ineleggibilità qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati;</p> <p>b) inefficacia delle cause di ineleggibilità qualora gli interessati cessino dalle attività o dalle funzioni che determinano l'ineleggibilità, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine</p>	<p><b>attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di ineleggibilità.</b></p>	
--	--	--	--





**Scheda classificatoria dei Requisiti e dei casi di Incandidabilità, Ineleggibilità, Inconferibilità, Decadenza e Incompatibilità  
alla carica di Consigliere Regionale**

	<p>anteriore altrimenti stabilito, ferma restando la tutela del diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato, del candidato;</p> <p>c) applicazione della disciplina delle incompatibilità alle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b);</p> <p>d) attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di ineleggibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;</p> <p>e) eventuale differenziazione della disciplina dell'ineleggibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali;</p> <p>f) previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale</p>		
--	--	--	--



**Scheda classificatoria dei Requisiti e dei casi di Incandidabilità, Ineleggibilità, Inconferibilità, Decadenza e Incompatibilità  
alla carica di Consigliere Regionale**

	<p>eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia.</p> <p><b>Art. 2382. Cause di ineleggibilità e di decadenza</b><sup>(1)</sup>. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto <a href="#">[c.c. 414]</a>, l'inabilitato <a href="#">[c.c. 415]</a>, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici <a href="#">[c.p. 28, 29]</a> o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi <a href="#">[c.c. 2380-bis; c.p. 32]</a>.</p>	<p><b>Codice civile</b> Libro V Titolo V Delle società Capo V Società per azioni Sezione VI-bis Dell'amministrazione e del controllo § 2. — Degli amministratori <b>Art. 2382 Cause di ineleggibilità e di decadenza.</b></p> <p><sup>(1)</sup> Il Capo V del titolo V del libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'<a href="#">art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6</a>. Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al <a href="#">Capo V</a>.</p>	
<b>Inconferibilità</b>	<p><b>Art. 7. Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale.</b></p>	<p><b>D.Lgs. 08-04-2013, n. 39</b> "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli</p>	



**Scheda classificatoria dei Requisiti e dei casi di Incandidabilità, Ineleggibilità, Inconferibilità, Decadenza e Incompatibilità  
alla carica di Consigliere Regionale**

	<p>1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;</li><li>b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;</li><li>c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;</li><li>d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.</li></ul> <p>2. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del</p>	<p>enti privati in controllo pubblico, a norma dell'<i>articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 Novembre 2012, n. 190</i>".</p> <p>Capo IV Inconferibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico.</p> <p><b>Art. 7. Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale.</b></p>	
--	---	---	--



**Scheda classificatoria dei Requisiti e dei casi di Incandidabilità, Ineleggibilità, Inconferibilità, Decadenza e Incompatibilità  
alla carica di Consigliere Regionale**

	<p>comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;</li><li>b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);</li><li>c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;</li></ul>		
--	--	--	--



**Scheda classificatoria dei Requisiti e dei casi di Incandidabilità, Ineleggibilità, Inconferibilità, Decadenza e Incompatibilità  
alla carica di Consigliere Regionale**

	<p>d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.</p> <p>3. Le inconferibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.</p>		
<b>Decadenza</b>	<p><b>Art. 7. Cause di decadenza.</b> [La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dall'art. 4, secondo comma, importa decadenza dall'ufficio di consigliere, regionale. Importano altresì decadenza dall'ufficio di consigliere regionale le cause di ineleggibilità previste dall'art. 5, allorché sopravvengano alle elezioni, sempreché l'ufficio, la carica, l'impiego e la funzione siano stati accettati. Le cause di incompatibilità previste dall'art. 6, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano</p>	<p><b>LEGGE 17-02-1968, n. 108</b> "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale". Titolo II Elettorato - Ineleggibilità - Incompatibilità. <b>Art. 7. Cause di decadenza.</b></p> <p>(9) L'art. 10, n. 8, <a href="#">L. 23 aprile 1981, n. 154</a>, ha abrogato l'art. 4, secondo comma, e gli artt. 5, 6, 7 e 18 della presente legge.</p>	



**Scheda classificatoria dei Requisiti e dei casi di Incandidabilità, Ineleggibilità, Inconferibilità, Decadenza e Incompatibilità  
alla carica di Consigliere Regionale**

	<p>decadenza dall'ufficio di consigliere regionale, quando questi non eserciti la opzione prevista dall'art. 18, terzo comma. Decadono dall'ufficio di consigliere regionale gli eletti che non prestino il giuramento prescritto nei termini indicati dalla legge] <sup>(9)</sup>.</p> <p><b>Art. 2382. Cause di ineleggibilità e di decadenza <sup>(1)</sup>.</b> Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto <a href="#">[c.c. 414]</a>, l'inabilitato <a href="#">[c.c. 415]</a>, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici <a href="#">[c.p. 28, 29]</a> o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi <a href="#">[c.c. 2380-bis; c.p. 32]</a>.</p>	<p><b>Codice civile</b> Libro V Titolo V Delle società Capo V Società per azioni Sezione VI-bis Dell'amministrazione e del controllo § 2. — Degli amministratori <b>Art. 2382 Cause di ineleggibilità e di decadenza.</b></p> <p><sup>(1)</sup> Il Capo V del titolo V del libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'<a href="#">art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6</a>. Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al <a href="#">Capo V</a>.</p>	
--	---	---	--



**Scheda classificatoria dei Requisiti e dei casi di Incandidabilità, Ineleggibilità, Inconferibilità, Decadenza e Incompatibilità  
alla carica di Consigliere Regionale**

	<p><b>Art. 8. Sospensione e decadenza di diritto per incandidabilità alle cariche regionali.</b></p> <p>1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate all'<a href="#">articolo 7</a>, comma 1:</p> <p>a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'<a href="#">articolo 7</a>, comma 1, lettere a), b), e c);</p> <p>b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina;</p> <p>c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'<a href="#">articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</a>.</p> <p>2. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di</p>	<p><b>D. Lgs. 31-12-2012, n. 235</b></p> <p>“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 Novembre 2012, n. 190”.</p> <p>CAPO III Incandidabilità alle cariche elettive regionali.</p> <p><b>Art. 8 Sospensione e decadenza di diritto per incandidabilità alle cariche regionali.</b></p>	
--	---	--	--



**Scheda classificatoria dei Requisiti e dei casi di Incandidabilità, Ineleggibilità, Inconferibilità, Decadenza e Incompatibilità  
alla carica di Consigliere Regionale**

	<p>procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.</p> <p>3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, fatte salve le diverse specifiche discipline regionali, non sono computati al fine della verifica del numero legale, nè per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro il termine di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.</p> <p>4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 1 sono comunicati al prefetto del capoluogo della Regione che ne dà</p>		
--	---	--	--





**Scheda classificatoria dei Requisiti e dei casi di Incandidabilità, Ineleggibilità, Inconferibilità, Decadenza e Incompatibilità  
alla carica di Consigliere Regionale**

	<p>immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento è notificato, a cura del prefetto del capoluogo della Regione, al competente consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge. Per la regione siciliana e la regione Valle d'Aosta le competenze di cui al presente articolo sono esercitate, rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal presidente della commissione di coordinamento; per le province autonome di Trento e di Bolzano sono esercitate dai rispettivi commissari del Governo. Per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale.</p> <p>5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di</p>		
--	---	--	--



**Scheda classificatoria dei Requisiti e dei casi di Incandidabilità, Ineleggibilità, Inconferibilità, Decadenza e Incompatibilità  
alla carica di Consigliere Regionale**

	<p>proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.</p> <p>6. Chi ricopre una delle cariche indicate all'<a href="#">articolo 7</a>, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.</p>		
<b>Incompatibilità</b>	<p><b>Art. 4.</b> Le cariche di membro di una delle due Camere, di Ministro e Sottosegretario di Stato, di giudice ordinario della Corte di cassazione, di componente del Consiglio superiore della magistratura, di membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di magistrato del Tribunale supremo delle acque, di magistrato della Corte dei conti, di magistrato del Consiglio di Stato, di magistrato della corte costituzionale, di</p>	<p><b>LEGGE del 23 Aprile 1981, n. 154</b> "Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale" <sup>(2)</sup>.</p> <p><b>Art. 4.</b> <sup>(2)</sup> L'art. <a href="#">274</a>, <a href="#">D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267</a>, ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i</p>	



**Scheda classificatoria dei Requisiti e dei casi di Incandidabilità, Ineleggibilità, Inconferibilità, Decadenza e Incompatibilità  
alla carica di Consigliere Regionale**

	<p>presidente e di assessore di giunta provinciale, di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.</p> <p>Le cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale sono altresì incompatibili rispettivamente con quelle di consigliere regionale di altra regione di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione.</p> <p>La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione del comune <sup>(14)</sup> <sup>(15)</sup>.</p> <p><b>Art. 7. Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale.</b></p> <p>1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico,</p>	<p>riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni della presente legge, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto <a href="#">D.Lgs. n. 267/2000</a>.</p> <p><sup>(14)</sup> L'art. <a href="#">274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267</a>, ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali. Vedi, ora, l'art. <a href="#">65 del suddetto D.Lgs. n. 267/2000</a>.</p> <p><sup>(15)</sup> La Corte costituzionale, con <a href="#">ordinanza 10-23 luglio 2002, n. 383</a> (Gazz. Uff. 31 luglio 2002, n. 30, serie speciale) e con <a href="#">ordinanza 3-22 luglio 2003, n. 270</a> (Gazz. Uff. 30 luglio 2003, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 sollevata in riferimento agli articoli 5, 122 e 123 della Costituzione.</p> <p><b>D.Lgs. 08-04-2013, n. 39</b> "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 Novembre 2012, n. 190". Capo IV Inconferibilità di incarichi a</p>	
--	---	---	--



**Scheda classificatoria dei Requisiti e dei casi di Incandidabilità, Ineleggibilità, Inconferibilità, Decadenza e Incompatibilità  
alla carica di Consigliere Regionale**

	<p>ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;</li><li>b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;</li><li>c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;</li><li>d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.</li></ul> <p>2. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto</p>	<p>componenti di organi di indirizzo politico. <b>Art. 7. Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale.</b></p>	
--	--	---	--



**Scheda classificatoria dei Requisiti e dei casi di Incandidabilità, Ineleggibilità, Inconferibilità, Decadenza e Incompatibilità  
alla carica di Consigliere Regionale**

	<p>parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;</li><li>b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);</li><li>c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;</li><li>d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con</li></ul>		
--	--	--	--



**Scheda classificatoria dei Requisiti e dei casi di Incandidabilità, Ineleggibilità, Inconferibilità, Decadenza e Incompatibilità  
alla carica di Consigliere Regionale**

	<p>popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.</p> <p>3. Le inconferibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.</p> <p><b>Art. 6. Cause di incompatibilità.</b> [L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di altro consiglio regionale, di presidente e di assessore di giunta provinciale e di sindaco e di assessore dei comuni compresi nella regione, nonché di amministratore di un ente pubblico o azienda pubblica, finanziata anche soltanto in parte dallo Stato, dipendente dalla regione] <sup>(8)</sup>.</p> <p><b>Art. 122.</b> Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità</p>	<p><b>LEGGE 17-02-1968, n. 108</b> "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale". Titolo II Elettorato - Ineleggibilità - Incompatibilità.</p> <p><b>Art. 6. Cause di incompatibilità.</b></p> <p>(8) L'art. 10, n. 8, <a href="#">L. 23 aprile 1981, n. 154</a>, ha abrogato l'art. 4, secondo comma, e gli artt. 5, 6, 7 e 18 della presente legge.</p> <p><b>La Costituzione della Repubblica Italiana 27-12-1947</b> Parte seconda Ordinamento della Repubblica</p>	
--	--	--	--



**Scheda classificatoria dei Requisiti e dei casi di Incandidabilità, Ineleggibilità, Inconferibilità, Decadenza e Incompatibilità  
alla carica di Consigliere Regionale**

	<p>(182) del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi</p> <p>(183)</p> <p>Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta</p> <p>(184)</p> <p><b>Art. 3. Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122,</b></p>	<p>TITOLO V LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI</p> <p><b>Art. 122.</b></p> <p>(182) Vedi artt. 84, comma secondo; 104, comma settimo; 135, comma quinto.</p> <p>(183) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la <a href="#">L. 2 luglio 2004, n. 165</a>.</p> <p>(184) Articolo così sostituito dall'<a href="#">art. 2, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1</a>. Vedi, inoltre, quanto disposto dall'art. 5 della stessa legge.</p> <p><b>Legge 02-07-2004, n. 165</b> "Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione".</p>	
--	--	--	--



**Scheda classificatoria dei Requisiti e dei casi di Incandidabilità, Ineleggibilità, Inconferibilità, Decadenza e Incompatibilità  
alla carica di Consigliere Regionale**

	<p><b>primo comma, della Costituzione, in materia di incompatibilità.</b></p> <p>1. Le regioni disciplinano con legge i casi di incompatibilità, specificatamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:</p> <p>a) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibile, anche in relazione a peculiari condizioni delle regioni, di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva;</p> <p>b) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e le funzioni svolte dai medesimi presso organismi internazionali o sopranazionali;</p> <p>c) eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità tra la</p>	<p>Capo I</p> <p><b>Art. 3. Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di incompatibilità.</b></p>	
--	---	---	--





**Scheda classificatoria dei Requisiti e dei casi di Incandidabilità, Ineleggibilità, Inconferibilità, Decadenza e Incompatibilità  
alla carica di Consigliere Regionale**

	<p>carica di assessore regionale e quella di consigliere regionale; d) in caso di previsione della causa di incompatibilità per lite pendente con la regione, osservanza dei seguenti criteri: 1) previsione della incompatibilità nel caso in cui il soggetto sia parte attiva della lite; 2) qualora il soggetto non sia parte attiva della lite, previsione della incompatibilità esclusivamente nel caso in cui la lite medesima sia conseguente o sia promossa a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato; e) attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di incompatibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi; f) eventuale differenziazione della disciplina dell'incompatibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale, degli altri componenti della stessa Giunta e dei consiglieri regionali;</p>		
--	---	--	--



**Scheda classificatoria dei Requisiti e dei casi di Incandidabilità, Ineleggibilità, Inconferibilità, Decadenza e Incompatibilità  
alla carica di Consigliere Regionale**

	<p>g) fissazione di un termine dall'accertamento della causa di incompatibilità, non superiore a trenta giorni, entro il quale, a pena di decadenza dalla carica, deve essere esercitata l'opzione o deve cessare la causa che determina l'incompatibilità, ferma restando la tutela del diritto dell'eletto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato.</p>	<p><b>Delibera n. 46 del 17 giugno 2015</b></p> <p>Modalità di applicazione del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 e della legge 6 novembre 2012, n. 190 nei confronti del candidato Presidente della Regione Campania e ipotesi di conflitto di interessi del Presidente del Consiglio dei Ministri quale organo deputato all'applicazione della medesima normativa.</p>	
--	---	---	--